



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**DDL di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante  
“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle  
pubbliche amministrazioni”**

**AC 2308**

**N.B. Gli emendamenti fondamentali sono indicati con \***

## Sommario

<b>NORME FONDAMENTALI</b> .....	3
1. <b>Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato e welfare integrativo *</b> .....	3
2. <b>Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici degli Enti Locali *</b> .....	4
3. <b>Mobilità propedeutica all'indizione di nuovi concorsi *</b> .....	4
4. <b>Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni *</b> .....	5
5. <b>Utilizzo delle graduatorie degli Enti locali *</b> .....	5
6. <b>Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni *</b> .....	6
7. <b>Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani *</b> 7	7
8. <b>Medie opere e Rigenerazione urbana*</b> .....	8
9. <b>Procedure di salvaguardia per assegnazione di risorse FOI *</b> .....	9
10. <b>Fondo per il sostegno conseguimento obiettivi PNRR grandi centri *</b> .....	10
<b>ULTERIORI NORME</b> .....	10
11. <b>Facoltà nomina dei Direttori generali nei Comuni capoluogo</b> .....	10
12. <b>Turn over dinamico Unioni di Comuni</b> .....	11
13. <b>Comandi e distacchi di personale</b> .....	11
14. <b>Armonizzazione disciplina comandi e distacchi</b> .....	12
15. <b>Assunzioni straordinarie alluvione Emilia Romagna, Marche e Toscana</b> ....	12
16. <b>Termine avvisi mobilità</b> .....	13
17. <b>Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie</b> .....	13
18. <b>Normativa antincendio musei</b> .....	13
19. <b>Rimborso oneri per permessi retribuiti</b> .....	15
20. <b>Indennità per gli amministratori locali</b> .....	15
21. <b>Disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi</b> .....	16
22. <b>Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo</b> .....	16
23. <b>Contributo agli enti locali per caro energia</b> .....	17
24. <b>Proroga termine delibere di approvazione del Prospetto IMU</b> .....	18
25. <b>Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio</b> .....	19
26. <b>Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola</b> .....	19
27. <b>Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali</b> .....	20
28. <b>Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada</b> .....	20

<b>29. Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore.....</b>	<b>21</b>
<b>30. Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali</b>	<b>21</b>
<b>31. Utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale .....</b>	<b>22</b>
<b>32. Nomina Energy Manager in convenzione con altri Comuni.....</b>	<b>23</b>
<b>33. Rafforzamento amministrativo dei Comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche ...</b>	<b>24</b>
<b>34. Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità .....</b>	<b>25</b>
<b>35. Norme in materia di videosorveglianza scuole e cronoprogrammi LEP .....</b>	<b>26</b>

## **NORME FONDAMENTALI**

### **1. Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato e welfare integrativo \***

#### **Articolo 14**

#### **(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)**

All'art. 14, aggiungere i seguenti commi:

**6-bis.** All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole “*per garantire l'invarianza*”, sono aggiunte le parole “*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*”.

**6-ter.** All'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, aggiungere il seguente periodo: “Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL”.

#### **Motivazione**

*L'emendamento di cui al **primo comma** permette di incrementare, per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 33 del DL34/2019, nell'ipotesi di incremento del personale rispetto a quello in servizio nell'anno 2018, anche con riferimento anche ai nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l'attuazione di progetti PNRR. L'emendamento è necessario per coordinare la norma con le indicazioni del*

MEF-RGS, secondo cui ai fini della determinazione del valore medio pro-capite del salario accessorio per il personale in servizio nel 2018 si tiene conto anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Del resto, le norme di legge prevedono l'incremento per nuove assunzioni in aumento e in diminuzione rispetto alla consistenza del fondo e del personale 2018. Il che significa che, una volta cessati i rapporti a tempo determinato, i fondi tornano a calare, nel pieno rispetto delle proporzioni di legge. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica. degli investimenti a valere su risorse del Pnrr.

L'emendamento di cui al **secondo comma**, ha l'obiettivo di confermare l'importante principio di diritto formulato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con la Deliberazione n. 17/2024, secondo cui le risorse destinate dalla contrattazione decentrata alle misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettare al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall'art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali

## **2. Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici degli Enti Locali \***

All'articolo 14, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- Dopo le parole “dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono aggiunte le seguenti: “, nonché degli enti locali”;
- Le parole “pari a 190 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 250 milioni di euro”;
- Le parole “complessivi 190 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “complessivi 250 milioni di euro”.
- È aggiunto infine il seguente periodo: “ I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia, previa intesa in Conferenza Stato Città”.

### **Motivazione**

L'emendamento ha l'obiettivo estendere quanto previsto dal DL PA per il personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri anche al personale degli Enti locali, integrando con specifiche risorse statali il fondo finalizzato a consentire un'alimentazione aggiuntiva dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa.

## **3. Mobilità propedeutica all'indizione di nuovi concorsi \***

All'articolo 3, comma 1, lett. c), dopo le parole: “facoltà assunzionali” aggiungere le seguenti: “impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale”

### **Motivazione**

L'art. 3 del Decreto-legge supera l'obbligo generalizzato di bandire avvisi di mobilità propedeutica per tutti i posti che si intende mettere a concorso, prevedendo che le amministrazioni destinino alle procedure di mobilità non meno del 15 per cento delle facoltà assunzionali, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti

*provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa Area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.*

*Appare evidente che la nuova disciplina è stata elaborata sulla scala delle grandi amministrazioni centrali, che sviluppano annualmente una capacità assunzionale ampia e articolata, mentre può creare problemi alle esigenze dei Comuni medi e piccoli, che bandiscono annualmente concorsi per poche unità di personale.*

*Inoltre, il dimensionamento del 15% sulle facoltà assunzionali e non sui posti banditi produce effetti distorsivi anche rispetto ai grandi comuni, tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della capacità assunzionale dei comuni, non legata alla regola del turn-over, ma a quella della sostenibilità finanziaria, per cui la capacità assunzionale teorica è molto distante e più ampia rispetto a quella effettivamente esercitata nei piani assunzionali.*

**Ciò rende necessaria una specifica declinazione delle nuove regole rispetto ai comuni, prevedendo che questi destinano alla mobilità volontaria il 15% delle facoltà assunzionali effettivamente destinate ad assunzioni in ciascun esercizio finanziario e solo nel caso in cui i piani assunzionali prevedano un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale.**

#### **4. Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni \***

*Aggiungere il seguente articolo:*

##### **Art. 3 bis**

##### **(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)**

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Città metropolitane, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

##### **Motivazione**

*L'emendamento è necessario per garantire la funzionalità degli enti locali coinvolti nell'attuazione del PNRR, disapplicando temporaneamente gli automatismi previsti dalla disciplina dei distacchi e collocamento fuori ruolo "obbligatori", che hanno determinato rilevanti criticità operative negli Enti locali, che sono costretti a cedere ad amministrazioni centrali, agenzie, gestioni commissariali unità di personale anche per lunghi periodi, senza preavviso e senza possibilità di diniego per ragioni organizzative. Questa proposta normativa è in linea con la previsione introdotta dall'art. 8, comma 18, del DL n. 19/2024, per il personale del Ministero dell'Interno.*

#### **5. Utilizzo delle graduatorie degli Enti locali \***

All'articolo 4, comma 9, dopo le parole "e dell'anno 2025", inserire le seguenti: "nonché per quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025".

## **Motivazione**

*Il comma 9 dell'art. 4 del decreto legge ha recepito molto opportunamente una richiesta dell'ANCI disponendo la disapplicazione del meccanismo c.d. taglia-idonei a tutte le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025. L'emendamento proposto è necessario per dare certezza agli enti in fase di programmazione e di conseguenza per estendere la previsione a tutti i concorsi banditi nel corso del 2025, anche nel caso in cui le variabili connesse alle procedure concorsuali (es: necessità di prove suppletive, eventuali ricorsi etc.) determinino lo slittamento dell'approvazione della graduatoria al 2026.*

## **6. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni \***

### **Art. 9**

#### **(Disposizione urgenti per assunzione Segretari Comunali)**

All'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli Comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

## **Motivazione**

*L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.*

*L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.*

*Il comma 2 dell'art. 9 dispone testualmente che: "le risorse finanziarie assegnate ai Comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai Comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti".*

*La norma inserita nel decreto in commento non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.*

*La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite “nel medesimo esercizio finanziario”, laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.*

*Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.*

*L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.*

## **7. Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani**

**\***

### **Art.1**

#### **(Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)**

*Aggiungere il seguente comma:*

1-bis. All'art.3-ter comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n.74:

- sostituire le parole “*che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi*” con “*che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU*”;
- aggiungere infine il seguente periodo: “*I requisiti di partecipazione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura; l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori o idonei che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.*”

### **Motivazione**

*L'emendamento ha l'obiettivo di introdurre alcuni miglioramenti alla disciplina finalizzata all'attrazione dei giovani verso l'impiego nella pubblica amministrazione, introdotta dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L: n. 44/2023.*

*In particolare, l'attuale previsione richiede che le speciali previsioni relative all'immissione di giovani laureando con l'istituto del contratto di formazione lavoro possano essere utilizzate esclusivamente da candidati che abbiano meno di 24 anni che abbiano completato il ciclo di esami.*

*La combinazione di questi due criteri si è dimostrata eccessivamente selettiva e tale da ridurre la portata applicativa della norma. Per questa ragione si chiede di consentire l'accesso alle procedure selettive in questione da parte di tutti gli studenti meritevoli in regola con il percorso di studi*

*Il breve spazio di tempo consentito da questa particolare procedura assunzionale potrebbe penalizzare quei candidati che possiedono i requisiti al momento della candidatura, ma che rischiano di perderli al momento in cui venga fatta la proposta di assunzione e di seguito perfezionato il rapporto di lavoro, ciò in considerazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 487/1994 e dal fatto che con questa procedura è stabilita un'età massima di 24 anni.*

## **8. Medie opere e Rigenerazione urbana\***

a) *All'art.1, comma 143, della legge 145/2018, è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:*

*“Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuata l'aggiudicazione dei lavori entro il 30 settembre 2025.”*

b) *All'articolo 1 comma 539 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234:*

*le parole le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».*

c) *All'art. 1, comma 42 quater della legge 160/2019 al terzo periodo sostituire le parole “31 marzo 2025” con le parole “30 giugno 2025” e al quarto periodo sostituire le parole “30 aprile 2025” con le seguenti parole “30 settembre 2025” e le parole “31 marzo 2025” con le parole “30 giugno 2025”.*

d) *all'articolo 1, comma 143, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:*

- alla lettera a) le parole “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti “entro nove mesi”;
- alla lettera b) le parole “entro dieci mesi” sono sostituite dalle seguenti “entro tredici mesi”;
- alla lettera c) le parole “entro quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti “entro diciotto mesi”;
- alla lettera d) le parole “entro venti mesi” sono sostituite dalle seguenti “entro ventitré mesi”;
- il seguente periodo “Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.” è soppresso;

e) *all'articolo 1, comma 148-bis della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:*

*il seguente periodo “Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017” è soppresso;*

La proroga di cui alla **lettera a)** è utile ad evitare che per ritardi di modesta entità, spesso derivanti da condizioni oggettive, vengano revocate risorse riguardanti progetti per i quali spesso sono già avviati i cantieri.

Alla **lettera b)**, la proposta emendativa in merito all'esonero da revoca per i contributi di cui al comma 539 (**Rigenerazione urbana**), per i quali risulti la stipula del contratto lavori al 30 giugno 2025, risponde all'esigenza di risolvere le recenti criticità emerse in fase di monitoraggio ed interlocuzione con gli enti locali, i quali hanno segnalato ritardi nell'acquisizione di pareri e nulla osta da parte delle altre Amministrazioni, ossia atti necessari propedeutici alla valida stipula del contratto. Conseguentemente, stante la nuova scadenza, viene spostato in avanti - ossia al 15 settembre 2025 - anche il termine entro cui dovrebbe essere adottato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto di revoca del contributo de quo nei confronti degli Enti che non abbiano stipulato il contratto al 30 giugno 2025.

La proposta emendativa di cui alla **lettera c)** riguarda sempre i termini per gli investimenti di **rigenerazione urbana** di cui alla legge 160 del 2019. Si propone di individuare tali termini per la conclusione del contratto al 30 giugno 2025. Conseguentemente il termine del 30 aprile 2025 per la revoca delle risorse assegnate ai Comuni per interventi per cui alla data del 30 giugno 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori è fissato al 30 settembre 2025.

In merito alla **lettera d)**, è opportuno procedere all'aggiornamento dei termini di aggiudicazione degli interventi, prevedendo che i tre mesi aggiuntivi originariamente riconosciuti solo agli Enti che si fossero avvalsi degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), vengano riconosciuti a tutti gli Enti indipendentemente dall'utilizzo o meno dei suddetti istituti. Tale intervento si rende necessario per superare l'attuale disparità di trattamento che penalizza gli Enti che svolgono direttamente le funzioni di CUC o SUA, i quali, pur svolgendo direttamente le medesime attività, non beneficiano dell'estensione dei termini stabilita dalla norma.

Infine, con riferimento alla **lettera e)**, la soppressione del periodo è necessaria per ragioni di coordinamento con il disposto novellato di cui all'articolo 1, comma 857 della Legge n. 205/2017. Tale disposizione ha, infatti, fissato al 31 ottobre 2024 il termine unico per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 853, indipendentemente dall'annualità di assegnazione delle risorse. L'abrogazione proposta risulta pertanto necessaria per garantire la coerenza del quadro normativo con la ratio della recente modifica, volta a stabilire un termine uniforme per l'affidamento dei lavori.

## **9. Procedure di salvaguardia per assegnazione di risorse FOI \***

All'art. 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 è aggiunto il seguente comma:

7 quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7 bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezzari.

### **Motivazione**

La proposta emendativa ha la finalità di evitare che le risorse già assegnate a Comuni e Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC siano revocate per mancato adeguamento dei quadri economici. Si segnala che, spesso, tale mancato adeguamento è avvenuto per ritardi nella pubblicazione dei nuovi prezzari da parte delle Regioni.

## 10. Fondo per il sostegno conseguimento obiettivi PNRR grandi centri \*

All'art. 42, comma 4 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 dopo le parole << dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 .>> è aggiunto il seguente periodo: << Per il completamento degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'Interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza della medesima stazione appaltante ricompresi nel Piano.>>.

### Motivazione

Con riferimento al **fondo di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 50/2022**, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei Comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, si ritiene necessario intervenire con le modifiche suindicate per le ragioni di seguito esposte.

In considerazione delle finalità del Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 42 per rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, la disposizione in esame introduce un importante elemento di flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie, consentendo un utilizzo efficiente dei fondi disponibili nell'ambito della programmazione degli interventi.

La norma stabilisce, infatti, che le risorse finanziarie residuali, accertate al termine della completa realizzazione di un intervento, possano essere reimpiegate dal medesimo Ente per portare a compimento ulteriori progettualità già previste nel proprio Piano degli interventi.

Tale meccanismo di reimpiego delle economie è specificamente finalizzato a garantire il completamento dei progetti secondo le tempistiche definite nei cronoprogrammi delle singole schede progettuali.

La ratio della disposizione, considerate anche le tempistiche di ultimazione degli interventi PNRR, risiede nella necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche, consentendo una riallocazione efficiente dei risparmi di spesa verso interventi già programmati che necessitano di un supporto finanziario addizionale per la loro ultimazione.

La norma si inserisce in un quadro di rafforzamento dell'autonomia gestionale degli Enti locali, ai quali viene riconosciuta la facoltà di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili nel rispetto dei vincoli temporali stabiliti per ciascun intervento, assicurando così il tempestivo completamento delle opere programmate a beneficio della comunità locale.

La proposta di modifica, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ULTERIORI NORME

## 11. Facoltà nomina dei Direttori generali nei Comuni capoluogo

## **ART.8**

### **(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)**

All'art. 8 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "con popolazione superiore a 100.000 abitanti" aggiungere le seguenti parole "e comuni capoluogo di provincia"

#### **Motivazione**

*La proposta emendativa amplia la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, indipendentemente dalla soglia demografica, di nominare un "direttore generale", misura che era stata soppressa dalla legge di bilancio 2010 (191/2009), unicamente per motivi di spending review dettati dalla crisi finanziaria.*

### **12. Turn over dinamico Unioni di Comuni**

Aggiungere il seguente articolo:

#### **Art. 4 bis (Turn over dinamico)**

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "per il triennio 2022-2024" sono eliminate.

#### **IPOTESI ALTERNATIVA**

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".

#### **Motivazione**

*Il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 aveva modificato la disposizione in oggetto per consentire agli enti ancora soggetti al regime di turnover di poter pianificare la sostituzione del personale non solo in riferimento alla cessazione intervenuta l'anno precedente ma anche quando prevista sull'anno in corso. La modifica è diretta a rendere strutturale la misura di particolare interesse per le Unioni di comuni, affinché le amministrazioni interessate possano dare corso tempestivamente al turnover e quindi garantire la continuità dell'azione amministrativa.*

*La misura non comporta oneri finanziari.*

### **13. Comandi e distacchi di personale**

Aggiungere il seguente articolo:

**Art. 3 bis**  
**(Comandi e distacchi di personale)**

Il comma 1-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato

**Motivazione**

L'emendamento è necessario come misura di coordinamento della nuova disciplina della mobilità volontaria propedeutica all'indizione di nuovi concorsi. Le previsioni contenute nel comma 1-quinquies dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sono infatti in contrasto con la riformulazione del comma 2-bis dello stesso articolo, introdotta dall'art. 3 del Decreto-legge n. 25/2025.

**14. Armonizzazione disciplina comandi e distacchi**

**Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:**

All'articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-quinquies è abrogato.

**Motivazione**

*L'emendamento è necessario per armonizzare la disciplina dei comandi e distacchi del personale non dirigenziale tra le amministrazioni in conseguenza del riordino delle regole sulla mobilità volontaria introdotto dall'articolo 3 del DL n. 25/2025. In particolare, in ragione dell'eliminazione dell'obbligo generalizzato di mobilità propedeutica per tutti i posti messi a concorso, la disciplina contenuta nel comma 1-quinquies, che limitava la possibilità di disporre comandi e distacchi esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità cessa di avere ragion d'essere.*

**15. Assunzioni straordinarie alluvione Emilia Romagna, Marche e Toscana**

*All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:*

All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1 Giugno 2023, n. 61:

- al primo periodo eliminare le parole: "e comunque sino al 31 dicembre 2025";
- al terzo periodo, dopo le parole "compatibili con le esigenze" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

**Motivazione**

*L'emendamento è necessario per consentire la piena attuazione delle misure straordinarie in materia di assunzioni a tempo determinato introdotte dal DL 61/2023 per le attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023. In particolare si chiede di superare il termine del 31 dicembre 2025, in considerazione dei successivi eventi alluvionali e considerato che rimane fermo il termine massimo di durate di 24 mesi per i rapporti di lavoro, e la possibilità di ricorrere all'istituto dello scavalco condiviso per consentire l'impiego anche id personale già formato e operativo presso altri enti locali, analogamente a quanto*

*previsto dall'art. 8 comma 1 del medesimo DL 25/2025, in via di conversione, con riferimento agli enti dei crateri sismici del 2009 e 2016.*

#### **16. Termine avvisi mobilità**

All'articolo 30, comma 1, sesto periodo, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "per un periodo pari a 30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni".

#### **Motivazione**

*L'emendamento è necessario per armonizzare la disciplina dei termini di pubblicazione dei bandi per il passaggio diretto tra amministrazioni, previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, con quella relativa ai termini di pubblicazione dei bandi di concorso, come recentemente introdotta, in chiave acceleratoria, dal DPR n. 82/2023, lasciando a ciascuna amministrazione la possibilità di determinare un periodo di pubblicazione compreso tra i 10 e i 30 giorni.*

#### **17. Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie**

All'art. 2-ter del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" aggiungere "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027".

#### **Motivazione**

*La proposta emendativa è finalizzata a consentire ai Comuni anche per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, l'affidamento di incarichi temporanei per le supplenze, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.*

#### **18. Normativa antincendio musei**

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **Art. XX**

#### **(Normativa antincendio)**

All'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, come convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è inserito in fine il seguente comma:

4-octies. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'art. 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali

proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.»

### **Motivazione**

*L'emendamento è volto a consentire al Ministero della cultura, agli altri Ministeri che abbiano in uso gli immobili di cui all'art. 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), nonché agli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alla disciplina vigente in materia di prevenzione degli incendi.*

*Nello specifico, ai sensi dell'emendamento in questione, tali soggetti che non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono entro e non oltre il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento o adottate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.*

*Al fine di cogliere la portata della disposizione, si segnala che l'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che il Ministero della cultura provveda a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi. Il successivo comma 567, poi, prevede che il medesimo Ministero e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al citato comma 566 provvedano alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate; il secondo periodo stabilisce che l'adeguamento alle disposizioni del predetto decreto intervenga entro le scadenze ivi previste e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2022 e oggetto di successive proroghe annuali).*

*Ciò posto, si rappresenta che, non essendo stato adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 145/2018, la proposta emendativa in argomento mira a consentire alle Amministrazioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, l'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alla disciplina vigente e, in particolare, alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.*

*Sul punto, si segnala che le norme tecniche rilevanti in materia sono state già adottate con il decreto del Ministero dell'interno 10 luglio 2020 («Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139») e con il decreto del Ministero dell'interno 14 ottobre 2021 («Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»), nonché con le misure equivalenti in essi previste.*

La norma, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **19. Rimborso oneri per permessi retribuiti**

### **Art. 8**

#### **(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)**

*All'articolo 8, aggiungere il seguente comma:*

1 bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 536 è abrogato.

#### **Motivazione**

*L'emendamento si rende necessario in quanto la norma introdotta con il comma 536 della legge di bilancio per il 2024 ha trasferito l'onere del permesso retribuito di un amministratore-dipendente di ente locale all'ente locale presso il quale svolge il mandato. Da 2000 al 2023 il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti non era dovuto dagli enti locali per gli amministratori che lavorano alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Questa modifica normativa oltre ad introdurre disparità di trattamento tra enti locali ed altre PA, ha notevolmente aggravato le finanze dei Comuni nei quali il dipendente-amministratore svolge il proprio mandato. Tali oneri sono, particolarmente gravosi per i bilanci dei piccoli Comuni.*

## **20. Indennità per gli amministratori locali**

### **Art. 8**

#### **(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)**

*All'articolo 8 aggiungere infine il seguente comma:*

11. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2025,".

#### **Motivazione**

*L'emendamento si rende necessario e urgente in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, comporta l'esclusione dal gennaio 2026 della possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa. In sintesi, per non perdere il contributo statale dovrebbe essere portata al massimo la misura dell'indennità percepibile da parte di tutti gli amministratori locali.*

*Con la soppressione del termine del 31 dicembre 2025 resterebbe, invece, in vigore la normativa di carattere interpretativo che riconosce il contributo statale anche nel caso in cui gli amministratori beneficiari abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente.*

## **21. Disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza di servizi**

### **Articolo 10**

**(Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi)**

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."*

### **Motivazione**

*L'emendamento, al fine di scongiurare contenzioso e difficoltà applicative, ha l'obiettivo di meglio chiarire l'applicazione dei termini ridotti entro i quali le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza, senza modificare i termini stessi ma allineando la formulazione del testo a quella già contenuta in via generale nell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990. In particolare, con la modifica proposta si intende evitare che una diversa formulazione del medesimo principio possa generare interpretazioni non univoche circa il termine entro il quale devono essere espresse le determinazioni, specie qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute.*

## **22. Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo**

### **Articolo 10**

**(Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi)**

*All'articolo 10 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*4 bis: All'articolo 7 del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

2 bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

#### **Motivazione**

*L'emendamento ha l'obiettivo di colmare il vuoto normativo derivante dal fatto che il comma 2 dell'art. 7 del DL n. 201/2024 estendendo a regime, dopo la fase sperimentale disciplinata dall'art. 38 bis del Decreto-legge n. 76/2020, la previsione della SCIA quale titolo per la realizzazione degli spettacoli dal vivo ivi indicati, non definisce tuttavia i contenuti della Segnalazione certificata, precedentemente disciplinati in via temporanea dal comma 2 del richiamato art. 38 bis. In assenza della disciplina dei contenuti della SCIA il comma 2 dell'articolo 7 è difficilmente applicabile, vanificando paradossalmente l'obiettivo dell'estensione a regime delle misure di semplificazione.*

*L'emendamento, dunque, riprende quanto già previsto in via temporanea dal comma 2 dell'art. 38 bis del Decreto legge n. 76/2020 recante i contenuti della SCIA ed integra il medesimo stabilendo che la segnalazione deve essere corredata anche dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio, attualmente definite dalle relative Linee guida del Ministero dell'Interno (cd Direttiva Piantedosi), per quanto applicabili*

### **23. Contributo agli enti locali per caro energia**

*Aggiungere il seguente articolo:*

1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione massima di 340 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare per 300 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 maggio 2025, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

#### **Motivazione**

*La proposta concede agli enti locali un contributo di 340 mln. di euro a sostegno dei maggiori oneri per costi energetici in significativa crescita negli ultimi mesi, di cui 300 a favore dei Comuni e 40 milioni a favore delle Città metropolitane e delle Province.*

*L'aumento delle spese energetiche degli ultimi mesi costituisce un rischio per i bilanci degli enti locali che sono, come è noto, fundamentalmente rigidi sul versante dell'entrata (fonti poco sensibili all'andamento dei valori nominali del reddito e dei prezzi e sforzo fiscale già ampiamente esercitato negli scorsi anni). Gli enti locali – e in particolare i Comuni – sono dunque gravati dalle spinte inflattive in modo analogo alle famiglie a reddito fisso, disponendo anch'essi di leve molto limitate di reazione.*

*Le prime elaborazioni sulle spese comunali registrate in SIOPE, elaborate con gli stessi metodi utilizzati per il riparto dei contributi assegnati nel 2022 (1miliardo di euro) e per il 2023 (350 mln. di euro), già mostrano una tendenza al rialzo delle spese energetiche con riferimento ai tre mesi più recenti (dicembre 2024/febbraio 2025) per oltre 350 milioni di euro, che risulteranno prevedibilmente maggiori una volta disponibili i dati relativi all'intero primo quadrimestre 2025.*

#### **24. Proroga termine delibere di approvazione del Prospetto IMU**

*Aggiungere il seguente articolo:*

*All'articolo 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.170, al comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi:*

*“Limitatamente all'anno 2025, primo anno di decorrenza dell'obbligo di cui al precedente periodo, al fine di consentire ai comuni di recepire nella delibera di approvazione delle aliquote IMU le nuove differenziazioni recate dal DM 7 luglio 2023, così come integrato dal DM 6 settembre 2024, ovvero di modificare le delibere già approvate per adeguare gli atti alle modifiche di dettaglio successivamente apportate al prospetto informatico rispetto al prospetto di cui all'allegato A al DM 6 settembre 2024, **il termine per l'approvazione della delibera di adozione delle aliquote IMU in coerenza con il citato prospetto, è spostato al 30 aprile 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.** Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto del nuovo termine di cui al precedente periodo, potranno essere recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-27.”*

#### **Motivazione**

*In considerazione delle rilevanti novità apportate dal nuovo Prospetto delle aliquote IMU, che contiene una definizione predeterminata dei regimi differenziati delle aliquote IMU all'interno delle fattispecie principali, alcuni Comuni hanno incontrato difficoltà nel gestire la compilazione del modello informatico proposto dalla nuova piattaforma presso il Portale del Federalismo fiscale (MEF-DF), conciliando i tempi di deliberazione delle aliquote IMU e della deliberazione del bilancio di previsione 2025-27 (ambidue fissati al 28 febbraio 2025).*

*Peraltro, il nuovo sistema ha comportato alcune incertezze riconducibili sia alla difficoltà intrinseche di elaborare il Prospetto da recepire con delibera di Consiglio entro i termini tassativi previsti per l'approvazione del bilancio, sia all'esigenza di adeguare gli atti già approvati alle successive modifiche apportate dal MEF all'applicazione del Prospetto, relativamente agli immobili concessi in comodato.*

*Per questi motivi, la norma proposta indica un nuovo termine (30 aprile 2025), entro il quale potranno essere approvate le deliberazioni sulle aliquote IMU.*

## **25. Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio**

*Aggiungere il seguente articolo:*

Il comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è sostituito dai seguenti:

«1. Con deliberazione della giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nelle forme e nei limiti previsti dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

1-bis. La deliberazione di cui al comma 1, esecutiva nei termini di legge, è trasmessa agli uffici comunali, che provvedono al pagamento della spesa, fatta salva la verifica degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, effettuata dal responsabile del servizio finanziario».

### **Motivazione**

*La norma ha lo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti di riconoscimento delle principali fattispecie di debiti fuori bilancio, con particolare riferimento a quelle sulle quali la discrezionalità dell'ente è sostanzialmente nulla.*

*Si tratta in primo luogo degli effetti di sentenze esecutive, di procedure di esproprio urgente per pubblica utilità, di ricapitalizzazioni e sostegno ai disavanzi di soggetti partecipati, o a pagamento di fatture commerciali per beni e servizi acquisiti senza la necessaria copertura, fatta salva ovviamente la verifica della dimostrata utilità dell'acquisizione.*

*In molti casi, inoltre, tali riconoscimenti riguardano eventi prodottisi in periodi antecedenti a quelli del mandato amministrativo dei consiglieri comunali che sono chiamati a riconoscere tali spese e necessitano di pronta regolazione anche al fine di contenere i ritardi di pagamento e l'insorgere di maggiori spese per interessi.*

## **26. Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola**

*Aggiungere il seguente articolo:*

Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

### **Motivazione**

*La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.*

*Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.*

*Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.*

## **27. Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali**

*Aggiungere il seguente articolo:*

Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4 e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

### **Motivazione**

*La norma proposta permette di assicurare una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse degli enti locali attraverso la sospensione dei vincoli di destinazioni di talune entrate proprie per il periodo 2025-2029. Le entrate interessate al dispositivo di sospensione sono i proventi per le sanzioni al codice della strada e i proventi derivanti da permessi di costruire e relative sanzioni.*

## **28. Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni negli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada**

*Aggiungere il seguente articolo:*

All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abolito.

### **Motivazione**

*Il comma 12-*quater* dell'articolo 142 del Codice della strada detta gli obblighi di comunicazione annuale delle rendicontazioni dell'utilizzo dei proventi delle multe a carico degli enti locali. Con il penultimo periodo, inoltre, la legge dispone che la percentuale dei proventi spettanti all'ente locale è ridotta del 90 per cento se l'ente non trasmette la comunicazione o se l'utilizzo dei proventi stessi risulta difforme dalle prescrizioni.*

*A questa già incisiva sanzione si è aggiunta, per effetto del dl 16/2012, l'incongrua indicazione di responsabilità disciplinari ed erariali a carico dei dirigenti con obbligo di*

*segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Tale responsabilità non appare adeguata al livello di responsabilità connesso con la corretta effettuazione delle spese, le cui decisioni competono all'organo politico e le cui difformità sono già adeguatamente presidiate dalla sanzione di radicale decurtazione della quota di proventi spettante di cui allo stesso comma 12-quater, sopra menzionata.*

## **29. Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore**

*Aggiungere il seguente articolo:*

1. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:

*“Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:*

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento*
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.*

### **Motivazione**

*La norma proposta, oggetto di ampia discussione e condivisione nelle sedute della Commissione Arconet dello scorso mese di giugno, permette di conservare nel Fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali le somme già accertate per l'effettuazione di investimenti fino a 140 mila euro, evitando il rischio di confluenza nell'avanzo vincolato ed il conseguente rallentamento delle procedure di utilizzo. La norma consente quindi di mantenere il regime semplificato già in vigore, anche alla luce delle nuove disposizioni del Codice degli appalti.*

*A presidio della correttezza di tale mantenimento, si prevedono due condizioni da rispettare: l'effettivo completo accertamento dell'importo complessivo dell'opera da realizzare e l'avvenuto affidamento della progettazione esecutiva. La norma è di particolare importanza anche sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti contabili, per gli enti di piccola e media dimensione.*

## **30. Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali**

*Aggiungere il seguente articolo:*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a. quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b. trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.

### **Motivazione**

*Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.*

*Si consente inoltre l'erogazione della parte del fondo di solidarietà comunale preposta al ristoro di gettiti comunali aboliti per effetto di esenzioni ed agevolazioni decise da leggi nazionali, in quanto quote di fiscalità propria sottratte al controllo diretto dei Comuni in forza di legge, oltre che dei finanziamenti destinati agli investimenti.*

*Si ritiene che l'attenuazione proposta, a fronte degli effetti positivi sulla gestione di cassa dei Comuni non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta ai questionari, in quanto, sul versante dei bilanci di previsione, dove più frequenti sono i ritardi di deliberazione, il decreto RGS-Arconet dell'agosto 2023 ha posto condizioni più stringenti per il percorso di approvazione del bilancio che sembrano aver sortito effetti significativi, mentre la compilazione dei questionari sui fabbisogni standard già in via di forte miglioramento è oggi semplificata con il maggior utilizzo di dati contabili e provenienti da altre rilevazioni ufficiali.*

### **31. Utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**

*Aggiungere il seguente articolo:*

Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli Ambiti Territoriali Sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, *all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,*

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026»;

### **Motivazione**

*Nelle more del processo di semplificazione delle procedure amministrative dei Fondi nazionali sociali volto ad allineare ed uniformare le regole e i tempi di erogazione delle risorse ai territori, nonché per consentire una programmazione integrata e un uso sinergico delle risorse disponibili, si ritiene necessario posticipare al 2026 l'entrata in vigore della norma che prevede la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente quale condizione per l'erogazione della quota annuale di spettanza del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.*

*Tale richiesta, motivata dalla necessità di garantire continuità nell'erogazione dei servizi e sostegni indirizzata ad una platea particolarmente fragile, mira a supportare gli ambiti territoriali nel migliorare la loro capacità di rendicontazione e utilizzo delle risorse, tenendo conto delle difficoltà amministrative riscontratesi.*

## **32. Nomina Energy Manager in convenzione con altri Comuni**

Aggiungere il seguente articolo:

### **Art. xx**

#### **(Nomina Energy Manager in convenzione con altri Comuni)**

All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1bis:

“1bis. I Comuni che, ai sensi del comma 1, sono obbligati alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo anche in gestione associata con altri Comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità di cui al Titolo II Capo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La nomina in gestione associata può essere utilizzata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.”

### **Motivazione**

*L'obbligo di nominare “il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” deriva dall'art. 19 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'articolo non cita espressamente i Comuni quali soggetti obbligati ma l'obbligo per gli Enti Locali è stato esplicitato dalla circolare MISE del 18 dicembre 2014 e più precisamente nella nota esplicativa (“Soggetti obbligati”). L'intero impianto della legge in oggetto, vista la sua vetustà, andrebbe modificato in modo sostanziale, tuttavia, dati i lunghi tempi che richiede una modifica di questo tipo, si propone prioritariamente di inserire, dopo il comma 1, il comma 1bis, che consente ai Comuni – il problema si pone soprattutto per quelli di medie dimensioni - che siano tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di poter assolvere all'obbligo in oggetto stipulando una convenzione con altri Comuni, in una logica di bacino. Molti Comuni di medie dimensioni infatti manifestano difficoltà ad individuare una figura interna che sia dotata di competenze adeguate e/o che abbia sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia e, allo stesso tempo, non hanno sufficienti risorse a disposizione per sostenere le spese di un professionista esterno che assolva alla funzione di energy manager. La norma non ha impatto sulla finanza pubblica.*

### **33. Rafforzamento amministrativo dei Comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche**

Aggiungere il seguente articolo:

#### **Art. xx**

#### **(Rafforzamento amministrativo dei Comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)**

1. Al fine di consentire ai Comuni sedi di impianti geotermici la realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti di cui all'art. 16-bis del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, le disposizioni di cui al comma 1 articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori degli interventi di cui ai suddetti Piani, limitatamente al personale necessario all'attuazione dei relativi interventi.

2. I Comuni di cui al comma 1 possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e che non vada oltre il 31 dicembre 2030."

#### **Motivazione**

*L'emendamento estende agli enti locali destinatari delle risorse di cui ai Piani pluriennali di investimenti, relativi al rinnovo delle concessioni geotermiche, le facilitazioni assunzionali già previste per l'attuazione del PNRR, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Difatti, la mole di risorse destinata dai suddetti Piani a progetti la cui attuazione è a cura degli enti locali, ha un'entità economica molto rilevante e tale da non poter essere attuata con gli ordinari strumenti amministrativi, organizzativi e di personale. La modifica si rende necessaria per garantire agli enti locali la capacità amministrativa indispensabile per la realizzazione degli interventi programmati, assicurando al contempo il rispetto dei principi di temporaneità ed eccezionalità delle assunzioni, trattandosi generalmente di Comuni medio piccoli.*

*L'emendamento introduce specifiche condizioni per le assunzioni, tra cui la verifica dell'impossibilità di utilizzare il personale in servizio e il limite temporale legato alla durata dei progetti, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 92/2023 sulla necessaria correlazione tra assunzioni e concrete esigenze dell'amministrazione.*

*La deroga ai limiti di spesa e ai vincoli assunzionali è bilanciata da precise garanzie sulla temporaneità e finalizzazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di sostenibilità finanziaria. L'emendamento è a invarianza finanziaria in quanto coperto dalle risorse dei Piani pluriennali di investimenti.*

## **34. Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità**

Aggiungere il seguente articolo:

### **Art. xx**

#### **(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)**

1. Al fine di adeguare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.»

2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3bis:

“3bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 79/2022, e ss.mm.ii.”.

### **Motivazione**

*L'emendamento **di cui al comma 1** consente agli enti territoriali, sia Comuni che Città Metropolitane, Province e Regioni di attuare le politiche della mobilità e del trasporto pubblico locale tramite soggetti – per la stragrande maggioranza dei casi costituiti sotto forma di agenzie per la mobilità e normate spesso con specifiche leggi regionali, di bacino o multilivello deputati alla programmazione coordinata, alla regolazione e alla gestione unitaria dei servizi. Tali soggetti favoriscono l'acquisizione e la crescita professionale di elevate competenze specialistiche nel settore, minimizzando la duplicazione di centri di costo, con particolare riferimento all'impiego di risorse umane e massimizzando la capacità di sviluppare professionalità adeguate in termini di competenze e capacità d'intervento.*

*Ai fini di una migliore gestione delle infrastrutture in corso di realizzazione sul PNRR, dei servizi alla mobilità, anche in vista delle nuove gare per il trasporto pubblico locale, occorrerebbe un ripensamento dell'assetto regolatorio metropolitano e provinciale di bacino, valutando anche un coordinamento a livello multilivello, il che peraltro potrebbe consentire di dotare le agenzie - in quanto organismi di regolazione locale e regionale - delle strutture e del personale necessari per svolgere efficacemente i compiti attribuiti.*

L'emendamento non prevede una maggiore spesa per il settore pubblico in quanto consente l'efficientamento della spesa storica mediante la riallocazione delle risorse economiche già impiegate dai singoli enti associati obbligatoriamente all'ente multi-livello, derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti.

L'emendamento **di cui al comma 2**, data la scarsa dotazione delle strutture di risorse umane incardinate e dedicate alla mobilità, e il sovrapporsi temporalmente con l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, al fine di non perdere esperienza maturata di figure chiavi nella mobilità e di esperienza rispetto ai problemi e al funzionamento della macchina amministrativa locale, si intende mutuare dalla normativa speciale legata al PNRR la possibilità di conferire incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95. La deroga è fondamentale in questo frangente per garantire il più efficace dispiegamento del programma soprattutto nelle amministrazioni – molteplici – interessate di recente da pensionamenti e avvicendamenti anche a seguito delle tornate elettorali. L'emendamento è a invarianza finanziaria in quanto coperto dalle risorse del Programma.

### **35. Norme in materia di videosorveglianza scuole e cronoprogrammi LEP**

#### **Art. 8**

#### **(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)**

All'art. 8, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

#### **Videosorveglianza scuole**

“10-bis. All'art. 5-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse assegnate a ciascun comune possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture.

#### **Cronoprogrammi LEP**

10-ter. All'articolo 1, comma 499, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole <<negli ulteriori trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<negli otto mesi successivi>>. Con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023, il termine di trasmissione dei cronoprogrammi relativi agli obiettivi di servizio o ai LEP assegnati, previsto dal decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.171 del 23 luglio 2024, è fissato al 15 settembre 2025.»

#### **Motivazione**

Gli emendamenti proposti introducono due interventi molto importanti in termini di impatto sulla funzionalità degli enti locali e dei servizi da loro offerti ai cittadini.

**Il comma 10-bis**, infatti, modifica l'articolo 5-septies del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché all'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole d'infanzia statali e paritarie, per consentire l'erogazione

delle risorse stanziare, attese le difficoltà applicative legate all'originario intento normativo mirante all'installazione di sistemi di videosorveglianza "presso ogni aula di ciascuna scuola".

Il fine di tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole d'infanzia perseguito dalla norma mediante l'installazione delle menzionate apparecchiature, tuttavia, all'atto pratico, risulta di difficile combinazione con i principi statuiti dalla disciplina eurounitaria e condivisi

**Il comma 10-ter**, invece, fissa nuovi termini per l'invio delle certificazioni o dei cronoprogrammi da parte dei sindaci-commissari nominati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 499, della legge n. 213/2023.

In particolare, il primo periodo incide sul termine previsto dal sopracitato articolo 1, comma 499 per l'invio, da parte dei sindaci-commissari, delle certificazioni, fissandolo in otto mesi, in luogo dei trenta giorni attualmente previsti, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo decreto di nomina, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato il 6 giugno 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 23 luglio 2024, disciplinante le modalità di attuazione dei commi da 498 a 500, secondo quanto statuito dal successivo comma 501 della medesima legge 213/2023.

Il decreto di nomina in questione è stato adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno il 18 ottobre 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 270 del 18 novembre 2024.

Il secondo periodo incide sull'ulteriore termine previsto dal summenzionato decreto interministeriale per la trasmissione, da parte dei sindaci-commissari, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio e/o dei LEP assegnati, dei cronoprogrammi recanti le misure da intraprendere e ritenute idonee a conseguire gli obiettivi o i LEP medesimi, fissandolo al 15 settembre 2025, in luogo del termine di sessanta giorni attualmente previsto, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del sopracitato decreto di nomina.

Nel fissare i nuovi termini indicati, la proposta intende evitare che l'inadempimento dell'obbligo di invio delle certificazioni o dei cronoprogrammi, situazione in cui versano 1035 comuni (dato aggiornato al 06 febbraio 2025 – come visibile dalle tabelle presenti in calce), determini l'onere per le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di procedere alla designazione di ulteriori commissari, chiamati a provvedere ai predetti adempimenti. dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dei quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità, proporzionalità e correttezza del trattamento stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio e autorizzazione delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati.

Difatti, la disposizione in questione, limitandosi a costituire un fondo per l'erogazione di risorse per le menzionate apparecchiature, difficilmente si presta ad essere idonea base giuridica per i trattamenti dati che si intende effettuare tramite l'installazione di impianti di videosorveglianza "presso ogni aula di ciascuna scuola".

Gli interventi proposti, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.